



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di **Vigliano Biellese**

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 60 del 18/04/2018

OGGETTO: EROGAZIONI CONTRIBUTI DIVERSI.

L'anno 2018, addì diciotto del mese di Aprile alle ore 21:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale. Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 5

ASSENTI:0

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Andronico.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Richiamato lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 marzo 2001, ed in particolare l'art. 2, c. 2: "Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali" ed ancora, l'art. 3, c. 2: "Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e di altri Enti territoriali, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio";

Preso atto che:

l'Amministrazione Comunale, nel rispetto del Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.09.2005, successivamente integrato, relativamente all'articolo 19, lettera f), con deliberazione n. 31 del 13/06/2011, dispone annualmente l'erogazione di alcuni contributi destinati prioritariamente a sostenere l'ambito sociale e le fasce deboli della popolazione, quindi ai soggetti di cui all'art. 3 del suddetto Regolamento che svolgono attività di particolare e documentato interesse per la collettività di Vigliano Biellese o che promuovono l'immagine del Comune, quali enti e istituzioni pubbliche, parrocchie, associazioni, fondazioni e istituzioni diverse;

ai sensi dell'art. 19 del suddetto Regolamento comunale per la concessione di contributi, sono esclusi dalla procedura ordinaria e dall'istruttoria relativa quei contributi che derivano da rapporti di collaborazione tra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative comuni, che saranno di volta in volta disciplinati con apposita deliberazione dell'organo competente;

Precisato in ogni caso che i vincoli e i tagli imposti dalla citata normativa vigente finalizzati al contenimento della spesa pubblica incidono in modo sempre più pressante e limitano inevitabilmente la discrezionalità degli amministratori nella individuazione dei beneficiari e nella quantificazione dei contributi erogabili;

Ritenuto di procedere alla valutazione di alcune erogazioni di contributi, sintetizzando in un'unica tabella riepilogativa, sia i contributi relativi ad istanze pervenute dai diversi soggetti interessati, sia le erogazioni riferite a specifiche progettualità dell'ente, già definite e/o in corso di attuazione;

Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 20/12/2017 di approvazione dell'aggiornamento del Documento unico di programmazione 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione 2018-2020;

Individuati ad ora i beneficiari in relazione agli impegni dell'amministrazione comunale a favore:

➤ *Del settore sportivo ed in particolare:*

Del sostegno delle attività, per tramite delle associazioni Podistica Vigliano e della ASD FCM Vigliano;

➤ *Dell'ambito culturale, per i progetti di divulgazione della musica classica (Associazione Organalia); laboratori di teatro (Teatro Stabile di Biella);*

➤ *Del settore turistico, all'Associazione Asproflor per l'iniziativa "Comuni fioriti" 2018;*

Dato atto che all'autorizzazione alla liquidazione delle suddette somme, provvederà il Titolare di Posizione Organizzativa interessato nel rispetto del regolamento succitato;

Evidenziato che:

- l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. – al comma 9 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni..."

- Di fronte ad una situazione così perentoria parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l'attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'Ente che "gestiscono" svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell'Ente),

- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Richiamato il parere della Corte dei Conti, Lombardia, n. 89/2013, secondo cui risulta esclusa dal divieto di erogazione di contributi, previsto dal D. L. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

Precisato poi che nei casi succitati non si configura alcun vincolo per il beneficiario del contributo comunale di promuovere l'immagine dello sponsor e pertanto non si tratta di sponsorizzazione nel senso vietato dal Legislatore, né le spese relative rientrano nei divieti succitati, mentre risulta del tutto evidente che la finalità degli enti e associazioni richiamate nell'allegato prospetto concorda con le attività di competenza dell'Ente locale;

Ritenuto quindi che l'erogazione dei contributi di cui trattasi non rientri fra gli interventi non consentiti ai sensi della normativa vigente;

Ribadito inoltre che tali erogazioni non costituiscono in alcun modo acquisizioni a titolo oneroso di servizi, come espressamente vietato dall'art. 4, comma 6, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

Dato atto inoltre che per effetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5 del 30/01/2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Associazioni culturali, sportive, di volontariato, ..., Enti morali, ecclesiastici, ..." possono ritenersi esonerati dalla verifica di regolarità contributiva nel caso in cui siano beneficiari di pagamenti a titolo di contributo su spese sostenute e rendicontate all'Ente, in quanto per benefici "normativi" si intendono "quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro"

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri diretti a carico dell'ente, quantificabili come sotto riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Rilevato che, ai sensi del regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 162 del 29.12.2010, modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012 e successivamente integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente all'appendice "Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza", le proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa, oltre che dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, devono essere corredate del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta del responsabile che attesta la regolarità tecnica delle stesse;

Precisato che il presente provvedimento ha per oggetto l'erogazione di contributi e non la liquidazione di un corrispettivo derivante da un affidamento di un lavoro, servizio o fornitura pubbliche e che, pertanto, non trova applicazione la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, in merito al CIG e conto corrente dedicato, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, relativamente al DURC;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/12 che così recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";

Visto l'art. 9 della legge 102/2009 che prevede che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Visto l'art 48, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 10/06/2013;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e le modifiche apportate dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente le motivazioni del presente atto, che si intendono qui riportate e di approvare quindi il prospetto allegato alla presente in cui vengono dettagliatamente individuati i beneficiari, sintetizzata la motivazione e quantificati i contributi erogabili con indicazione del capitolo su cui far gravare la relativa spesa;

Di impegnare conseguentemente la somma totale di € 7.250,00 imputandola sui vari capitoli di bilancio come da prospetto allegato a favore dei beneficiari e per le motivazioni nel medesimo prospetto indicati;

Di dare atto che il titolare di posizione organizzativa del settore interessato provvederà alla liquidazione nel rispetto del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati;

Di dare atto che la presente delibera:

riguardando la concessione di vantaggi economici di cui all'art. all'art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, come modificati dagli artt. 23 e 31 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet comunale;

la suddetta pubblicazione sul sito internet del Comune costituisce condizione legale di efficacia degli impegni assunti con la presente deliberazione;

riguardando l'erogazione di contributi, e non la liquidazione di un corrispettivo derivante da un affidamento di un lavoro, servizio o fornitura, non sconta l'acquisizione dei documenti richiesti nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010 (CIG e conto corrente dedicato) e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 (DURC);

Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 60 DEL 18/04/2018

OGGETTO: EROGAZIONI CONTRIBUTI DIVERSI.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 17/04/2018

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore Affari
Generali**

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in essa indicata ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267

Numero Impegno:

40208
40209
40210
40211
40212
40213

Vigliano Biellese, 17/04/2018

**Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico**

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 08/05/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/04/2018

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Andronico
